

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5984

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FINI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(SCAJOLA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Parigi il 21 dicembre 2004

Presentato l'8 luglio 2005

ONOREVOLI DEPUTATI! — In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare l'Accordo con la Mauritania, nel riaffermare l'adesione ai prin-

cipi della Carta delle Nazioni Unite e tenendo conto del dialogo mediterraneo in corso tra la NATO e la Mauritania, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

L'articolo 1 fissa il principio della reciprocità su cui si baserà la cooperazione militare e tecnica e stabilisce che le Parti agiranno in conformità alle rispettive norme interne ed agli impegni internazionali assunti.

L'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare l'Accordo.

L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano i campi e le forme di cooperazione, che possono essere così sintetizzati:

- sicurezza e difesa;
- operazioni umanitarie e di *peace-keeping*;
- organizzazione e gestione delle Forze armate;
- formazione e addestramento del personale militare;
- industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti;
- questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;
- partecipazione ad esercitazioni militari, con scambi di osservatori;
- visite ufficiali dei rappresentanti delle due Parti;
- scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
- scambi relativi ad attività culturali e sportive.

L'articolo 5 regola le operazioni di interscambio di materiali d'armamento tra i due Paesi. Sono, in particolare, individuate le categorie di materiali d'armamento oggetto dell'eventuale scambio, le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette da Stato e Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi) e la clausola di non cedibilità a Paesi terzi

degli armamenti stessi, salvo previo consenso del Paese cedente.

Tale disposizione costituisce un' apposita intesa intergovernativa ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e quindi consente di applicare alle operazioni di interscambio tra i due Paesi, ricomprese nell'Accordo, la procedura semplificata prevista dallo stesso articolo 9, comma 4.

L'articolo 5 dell'Accordo, infatti, in ragione dei contenuti sopra illustrati, risponde pienamente alla fattispecie delineata dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 1999, n. 448, concernente « Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento », che individua le caratteristiche delle intese intergovernative in materia di armamenti (previsione dei soli scambi tra i Paesi o tra imprese autorizzate dagli stessi, impegno a non riesportare, individuazione dei materiali oggetto di scambio), idonee a consentire la deroga ad alcune previsioni della legge n. 185 del 1990, in ragione del fatto che tali clausole delle intese intergovernative sono in grado di realizzare le stesse esigenze di garanzia cui presiedono le suddette previsioni della citata legge n. 185 del 1990. Nelle singole operazioni di scambio tra i due Paesi, quindi: a) l'autorizzazione a iniziare le trattative sarà rilasciata solo dal Ministero della difesa, senza previa consultazione con il Ministero degli affari esteri, in quanto quest'ultimo ha già effettuato « a monte » le valutazioni di propria competenza mediante l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo; b) ai fini dell'autorizzazione all'esportazione, non sarà richiesto il certificato di uso finale del materiale, poiché la garanzia di non riesportazione è già soddisfatta dall'impegno, assunto dalle Parti nell'Accordo, di non cedere il materiale a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente.

L'articolo 6 regola le visite delle delegazioni e il loro finanziamento, nonché gli eventuali aspetti sanitari.

L'articolo 7 regola le questioni relative al risarcimento di eventuali danni in caso di missioni o esercitazioni congiunte.

L'articolo 8 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine, sul territorio dello Stato ospitante.

L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti.

L'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dal-

l'applicazione di questo Accordo, verranno risolte tramite trattative bilaterali.

L'articolo 11 regola l'entrata in vigore e la durata; disciplina inoltre le modalità per apportare emendamenti all'Accordo e le modalità di recesso.

L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli:

l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo da parte del Presidente della Repubblica;

l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria necessaria del provvedimento;

l'articolo 4 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni)

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: **X** **SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
SU TESTO APPROVATO DAL SENATO**

A) Titolo del provvedimento:

“Accordo Italia – Mauritania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Parigi il
21 dicembre 2004”.

A)

| | |
|--|-------------------------|
| Amministrazione o altro soggetto proponente | Ministero Affari Esteri |
| Amministrazione competente | Ministero della Difesa |

C)

| TIPOLOGIA DELL' ATTO | | NUMERO |
|----------------------------|---|--------|
| Schema Decreto Legge | | |
| Schema Disegno di Legge | X | |
| Atto Parlamentare | | |
| Schema Decreto Legislativo | | |
| Schema D.P.R. | | |

D)

NUMERO

PROPONENTE

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| Emendamento | | | |
| Subemendamento | | | |

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 2 comma 1
2. Art.....comma.....
3. Art.....comma.....
4. Art..... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art..... comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art..... comma.....
2. Art.....comma.....

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

| | |
|--|----|
| | NO |
|--|----|

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell'articolo 2, comma 2°

Partecipazione di funzionari italiani alle riunioni di consultazione con la Parte contraente.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

| | |
|----|--|
| SI | |
|----|--|

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

- Diaria di missione all'estero, Decreto 13 gennaio 2003 e leggi indicate in appendice.
- Pernottamento e biglietto aereo sulla base dei prezzi tipo vigenti.
- Calcolo logico - matematico secondo gli elementi inviati dal Ministero della difesa.

C.2) Metodologia di calcolo.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

**SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

| | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|----------------|-------------|----------------|
| TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2) | -18.840 | 0 | -18.840 |

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| - Tabella A Ministero Affari Esteri | 18.840 | 0 | 18.840 |
| Ministero | | | |
| - Tabella B Ministero | | | |
| Ministero..... | | | |
| Totale fondi speciali | 18.840 | 0 | 18.840 |

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

| | | | |
|---|--|--|--|
| -Legge articolo comma | | | |
| -Legge articolo..... comma | | | |
| -Legge articolo comma..... | | | |
| Totale riduzione autorizzazioni di spesa | | | |

C) Nuove o maggiori entrate

| | | | |
|--|--|--|--|
| -Legge..... articolo comma | | | |
| -Legge articolo..... comma | | | |
| -Legge articolo..... comma..... | | | |
| Totale nuove o maggiori entrate | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|----------|---------------|
| TOTALE COPERTURA (A+B+C) | 18.840 | 0 | 18.840 |
|---------------------------------|---------------|----------|---------------|

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

| | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Saldo netto da finanziare | / | / | / |
| Fabbisogno di cassa del settore statale | / | / | / |
| Indebitamento netto | / | / | / |

APPENDICE

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Mauritania in materia di cooperazione nel settore della difesa, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sottoindicati articoli.

Articolo 2, secondo comma.

Si prevede l'invio di funzionari per la partecipazione alle riunioni di consultazione con la Parte contraente per l'esame dei programmi operativi e per il completamento dell'Accordo, che si terranno alternativamente in Mauritania ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari a Nouakchott, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

| | |
|---|------------|
| Pernottamento (euro 150 al giorno per 4 persone per 4 giorni) | euro 2.400 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| Diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 162, cui si aggiungono euro 49 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 162 viene ridotto di euro 54, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 157 più euro 61 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = (euro 218 per 4 persone per 4 giorni) | euro 3.488 |
|---|------------|

Spese di viaggio:

| | |
|--|-------------|
| Biglietto aereo A/R Roma-Nouakchott (euro 3.084 per 4 persone = euro 12.336 più euro 617 quale maggiorazione del 5 per cento ... | euro 12.953 |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------|
| Totale onere (articolo 2, secondo comma) ... | euro 18.841 |
|--|-------------|

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall'anno 2005 e per ciascuno dei bienni successivi, è di euro 18.841, in cifra tonda euro 18.840.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Relativamente alle altre disposizioni previste dall'Accordo, si fa presente quanto segue:

l'eventuale richiesta per la partecipazione a corsi di formazione e di addestramento (articolo 3, lettera *g*), gli inviti ad incontri, contatti, simposi, conferenze e corsi (articolo 4, lettere *a*, *e*, *f*), verranno accordati qualora vi sia la disponibilità di posti nei relativi corsi e, previo rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente; qualora fosse necessario l'invio di personale italiano (articolo 4, lettera *b*), la relativa spesa sarà finanziata con gli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione per il Ministero della difesa;

le eventuali domande per la partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari ed addestrative (articolo 4, lettere *c* e *d*), saranno accolte previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

lo scambio di esperienze nel settore della difesa (articolo 4, lettera *b*), le eventuali visite alle navi, aerei ed altre strutture militari (articolo 4, lettera *g*), e così pure gli scambi per le attività culturali e sportive (articolo 4, lettera *i*), saranno accolti previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

per quanto concerne le attività nel settore delle industrie per la difesa e la politica degli approvvigionamenti (articolo 3, lettera *d*), l'assistenza addestrativa e tecnica viene assicurata dalle imprese di costruzione dei materiali, previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente;

il risarcimento di eventuali danni (articolo 7), provocati dal personale militare nel corso della propria missione o esercitazione è a carico del Paese inviante; qualora tali danni fossero provocati dalla Parte italiana, le relative spese rientrano negli stanziamenti già autorizzati dalla legislazione vigente per il Ministero della difesa;

qualora, infine, vengano introdotti emendamenti (articolo 11, secondo comma) che amplino la portata finanziaria del presente Accordo, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che autorizzi la eventuale maggiore spesa.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con la Mauritania nel campo della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell'addestramento e nei settori tecnologico ed industriale, in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

B) Analisi del quadro normativo.

L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il provvedimento proposto non può assumere forma e valore normativo diverso.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In materia di accordi con la Mauritania nello specifico settore della difesa non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR).

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti.

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa mauritano. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici e industriali delle due Parti.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al punto *F*), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi e allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sè aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

D) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

F) Impatto sui destinatari indiretti.

L'impatto sui destinatari indiretti di cui al punto A) è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo e in varia misura « indotto » delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali e internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione ala ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Parigi il 21 dicembre 2004.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO DI COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA**

TRA

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

E

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ISLAMICA
DI MAURITANIA**

ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania, denominati in seguito "le Parti":

- Tenendo conto del dialogo mediterraneo in corso tra la NATO e la Mauritania;
- Considerando il livello di sviluppo della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea e i paesi mediterranei nel quadro del Processo di Barcellona;
- Riaffermando il loro attaccamento ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite;
- Desiderando affermare e rafforzare i legami di amicizia tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Islamica di Mauritania;
- Aspirando alla realizzazione di una cooperazione duratura reciprocamente vantaggiosa che si basi sul rispetto reciproco, la fiducia e la considerazione degli interessi di ciascuna parte;
- Basandosi sui principi del rispetto totale dell'indipendenza, della sovranità, dell'integrità territoriale e della non ingerenza negli affari interni di ciascuno dei loro paesi;
- Esprimendo il desiderio di accrescere la cooperazione tra i Ministeri della Difesa di entrambi i Paesi e delle loro Forze Armate;
- Essendo disposti a promuovere la cooperazione tra le industrie per la difesa dei due Stati e tra le loro Forze Armate;
- Convinti che la cooperazione bilaterale aiuterà la comprensione reciproca sulle questioni militari e consoliderà le rispettive capacità difensive;

Hanno concordato le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1

Le Parti agiranno di concerto per promuovere, favorire e sviluppare la cooperazione militare e tecnica tra i due Paesi basandosi sul principio della reciprocità, in uno spirito di reciproca amicizia e comprensione, nel rispetto delle loro legislazioni nazionali e dei loro impegni internazionali.

ARTICOLO 2

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa, saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa della Repubblica Islamica di Mauritania.

Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Nouakchott allo scopo di elaborare e concordare, ove se ne ravvisi l'opportunità e previo riconoscimento bilaterale dell'esigenza, eventuali Accordi/Intese specifiche che completeranno il presente Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica Islamica di Mauritania

Nei programmi di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti avrà luogo nei seguenti campi:

- a. sicurezza e difesa;
- b. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie;
- c. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;
- d. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai due Ministeri della Difesa;
- e. interscambio di materiali d'armamento;
- f. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, amministrazione e gestione del personale;
- g. formazione/addestramento;
- h. questioni relative alla polizia militare;
- i. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;
- j. medicina militare;
- k. storia militare;
- l. sport militare.

I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:

- a. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti;
- b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
- c. organizzazione e svolgimento di attività addestrative ed esercitazioni;
- d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- e. contatti fra istituzioni militari similari;
- f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, corsi;
- g. visite a navi, aerei ed altre strutture militari;
- h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
- i. scambi di attività culturali e sportive.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive normative nazionali vigenti in materia, promuoveranno l'interscambio dei materiali d'armamento, di cui all'Art. 3, compresi con le relative componenti, nelle seguenti categorie:

- a. aeromobili;
- b. unità navali da combattimento subacquee e di superficie;
- c. veicoli ruotati e cingolati, armi leggere ed armamento di grosso calibro e relativo munizionamento;
- d. materiali delle trasmissioni.

Detto interscambio sarà svolto nell'ambito di applicazione del Presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

L'eventuale riesportazione a Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benestare del Paese cedente.

Il presente Accordo non vincola alcuna delle due Parti ad aderire alla proposta di scambio di armamenti eventualmente avanzata dall'altra Parte.

Qualora le Parti intendano promuovere l'interscambio in altri settori di loro prioritario interesse, nel quadro del presente Accordo, dovranno farvi esplicito riferimento in protocolli aggiuntivi dove detti materiali siano individuati secondo le categorie degli elenchi nazionali.

L'eventuale trasferimento di materiali a titolo gratuito potrà avvenire subordinatamente alla sottoscrizione di appositi Accordi Tecnici per la definizione dei dettagli.

ARTICOLO 6

Le Parti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali

attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità.

La Parte Inviante pagherà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione.

La Parte Ricevente sosterrà le spese relative al trasporto locale, a partire dalla località d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché quelle relative alle attività che organizzerà.

I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti Contraenti. In particolare:

- a. la Parte Ricevente provvederà alle cure mediche d'emergenza;
- b. la Parte Inviante provvederà all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo.

Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti Contraenti.

Per quanto attiene l'ammissione di personale militare ai corsi, al fine di regolamentare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalità esecutive di dettaglio della specifica forma di cooperazione, saranno stipulati appositi Accordi tra le Parti Contraenti, che tengano conto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi.

ARTICOLO 7

Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta alla Parte Inviante. Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.

ARTICOLO 8

Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.

Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri della Forza Armata d'origine, per quanto riguarda:

- a. le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
- b. le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per negligenza, che sono stati commessi nell'esecuzione od in relazione con il servizio.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che gli è attribuita in priorità, notificandolo alle autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

ARTICOLO 9

Tutte le informazioni, i documenti e i materiali classificati, scambiati fra le Parti Contraenti sulla base del presente Accordo, saranno protetti in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore nello Stato della Parte che li ha originati.

Ciascuna delle Parti tratterà tutte le informazioni, documenti e materiali classificati in conformità alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adotterà tutte le misure necessarie, affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte che li trasmette.

Ai fini del presente Accordo:

- per "informazione classificata" si intende ciascun documento o materiale di cui ai successivi punti o qualsiasi atto, informazione, attività ed ogni altra cosa a cui sia stata applicata una classifica di segretezza;
- per "documento classificato" si intende ogni informazione classificata senza riguardo alla sua forma, scritta o stampata, con immagini, disegni, registrazioni magnetiche o elettroniche o video di qualsiasi forma;
- per "materiale classificato" si intende qualsiasi oggetto o parte di esso, prototipo, equipaggiamento, armamento, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato con una classifica di segretezza.

Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti Contraenti hanno concordato le seguenti classificazioni di segretezza di seguito riportate:

| Per la Repubblica Italiana | corrispondenza (in lingua francese) | Per la Repubblica Islamica di Mauritania |
|----------------------------|--|---|
| SEGRETISSIMO | TRES SECRET | سري للغاية |
| SEGRETO | SECRET | سري |
| RISERVATISSIMO | SECRET CONFIDENTIEL | سري مكتوم |
| RISERVATO | DIFFUSION RESTREINTE | توزيع محدود |

Le Parti garantiscono che documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio, saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente entro i limiti concordati da entrambe le Parti.

Non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte cedente.

Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sarà necessario raggiungere Accordi specifici tra gli Organi competenti dei due Stati. Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 10

In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti Contraenti si consulteranno per risolvere le controversie a mezzo di trattative bilaterali.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Questo Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore dell' Accordo stesso.


Il presente Accordo, che avrà la durata di cinque anni, sarà tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti non informi l'altra dell'intenzione di denunciarlo. In tal caso la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

In caso di denuncia, le Parti faranno di tutto per completare le attività non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 21.12.2004, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, francese e araba, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede la versione in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ISLAMICA
DI MAURITANIA



**ACCORD DE COOPERATION
DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE**

ENTRE

**LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ITALIENNE**

ET

**LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

**ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA
DEFENSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, ci-après dénommés "les Parties":

- Tenant compte du dialogue méditerranéen en cours entre l'OTAN et la Mauritanie;
- Considérant le niveau de développement de la coopération entre les Etats membres de l'Union Européenne et les pays méditerranéens dans le cadre du Processus de Barcelone ;
- Réaffirmant leur attachement aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies ;
- Désireux d'affermir et de renforcer les liens d'amitié entre la République Italienne et la République Islamique de Mauritanie;
- Aspirant à l'établissement d'une coopération durable mutuellement avantageuse reposant sur le respect mutuel, la confiance et la prise en considération des intérêts de chaque partie ;
- Se basant sur les principes du respect total de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun de leurs pays ;
- Manifestant le désir de développer la coopération entre les Ministères de la Défense et les Forces Armées des deux Pays;
- Convaincus qu'une coopération entre les deux Pays dans les domaines militaire, technologique et industriel favorisera la paix et la sécurité dans la région de la Méditerranée ;

Sont convenus des dispositions qui suivent:

ARTICLE 1^{er}

Les Parties agiront de concert pour encourager, favoriser et développer la coopération militaire et technique entre leurs deux pays sur une base de réciprocité, dans un esprit d'amitié et de compréhension mutuelle, en conformité avec leurs législations nationales et leurs engagements internationaux.

ARTICLE 2

L'organisation et l'exécution des activités concrètes de coopération dans le domaine de la défense relèvent du Ministère de la Défense de la République Italienne et du Ministère de la Défense de la République Islamique de Mauritanie.

Des consultations entre les représentants des Parties se tiendront alternativement à Rome et à Nouakchott dans le but d'élaborer et d'établir, si le besoin en est reconnu au niveau bilatéral, des arrangements particuliers visant à compléter le présent Accord, ainsi que des plans de coopération bilatérale possibles entre les Forces Armées de la République Italienne et les Forces Armées de la République Islamique de Mauritanie.

Les activités, ainsi que les formes, les périodes et les lieux de leur exécution seront mentionnées dans les susdits plans de coopération bilatérale.

ARTICLE 3

La coopération entre les Parties aura lieu dans les domaines suivants:

- a. sécurité et défense;
- b. ; questions liées au maintien de la paix et aux opérations humanitaires;
- c. respect des traités internationaux en matière de défense, de sécurité et de contrôle des armements
- d. industries de défense et politique d'acquisition relevant des deux Ministères de la Défense;
- e. échanges de biens d'armement;
- f. organisation des Armées, articulation et équipement des unités militaires, administration et gestion du personnel;
- g. formation/entraînement;
- h. questions relatives à la police militaire;
- i. questions relatives à l'environnement et au contrôle de la pollution engendrée par les installations militaires;
- j. médecine militaire;
- k. histoire militaire;
- l. sport militaire.

Les domaines de coopération militaire ci-dessus ne seront pas les seuls à faire l'objet d'une coopération. Les deux Parties s'engagent à rechercher de nouveaux domaines de coopération d'intérêt commun.

ARTICLE 4

La coopération entre les Parties se fera dans les formes suivantes:

- a. rencontres entre les Ministres de la Défense, les Commandants en Chef, leurs substituts et d'autres personnels autorisés par les Parties;
- b. échanges d'expériences entre des experts des deux Parties;

- c. organisation et exécution d'activités d'entraînement et d'exercices;
- d. participation d'observateurs aux exercices militaires;
- e. contacts entre institutions militaires analogues;
- f. discussions, consultations, rencontres et participations à des séminaires, des conférences, des stages;
- g. visites de bâtiments, d'avions et d'autres installations militaires;
- h. échanges d'informations et de matériels d'enseignement;
- i. échanges d'activités culturelles et sportives.

ARTICLE 5

Les Parties, en conformité avec leurs réglementations nationales en la matière, vont promouvoir l'échange de biens d'armement, comme prévu à l'Article 3, y compris de leurs composantes, dans les catégories ci-dessous :

- a. aéronefs;
- b. unités navales de combat, tant sous-marines que de surface;
- c. véhicules à roues et à chenilles, armes légères et armements de gros calibre avec munitions ;
- d. matériel de transmission et informatique.

Les échanges se feront en application du présent Accord soit par contact direct entre les Etats soit par l'entremise d'entreprises privées dûment autorisées par les Gouvernements respectifs.

La réexportation éventuelle vers des pays tiers sera soumise au consentement préalable du Pays cédant.

Le présent Accord n'oblige aucune des deux Parties à accéder à l'échange d'armements éventuellement proposé par l'autre Partie.

Si les Parties entendent promouvoir les échanges dans d'autres secteurs d'intérêt prioritaire, dans le cadre du présent Accord, elles devront en faire expressément état dans des protocoles additionnels où les matériels concernés seront identifiés suivant les catégories des listes nationales.

Les transferts de matériels à titre gratuit seront subordonnés à la conclusion d'Accords Techniques particuliers définissant les détails de ces opérations éventuelles.

ARTICLE 6

Les Parties supporteront les coûts de mise en œuvre du présent Accord et des activités de coopération éventuelles sur une base de réciprocité.

La Partie d'origine supportera, pour ses propres personnels, les frais de déplacement, les frais relatifs aux rémunérations, ainsi que les frais d'assurance contre les accidents et toute autre forme d'indemnité prévue par sa réglementation nationale.

La Partie d'accueil supportera les coûts relatifs au transport local, à partir du point d'entrée dans le pays, et les frais d'hébergement lorsque celui-ci est assuré dans des installations militaires, ainsi que les coûts relatifs aux activités qu'elle aura la responsabilité d'organiser.

Le droit à l'assistance médicale et les frais s'y rapportant sont régis par les lois en vigueur sur le territoire de chaque Partie. Et notamment:

- a. la Partie d'accueil assurera les soins médicaux d'urgence;
- b. la Partie d'origine subviendra à l'assurance santé en cas de maladie ou d'accident, ainsi qu'aux frais de rapatriement de ses personnels infirmes.

Ce principe général de réciprocité ne s'applique pas aux groupes de plus de 10 personnes. Les modalités de financement de ces groupes sont établies au cas par cas après accord entre les Parties.

En ce qui concerne l'admission de personnel militaire aux stages, les aspects financiers, médicaux et les modalités d'exécution de cette forme spécifique de coopération seront réglementés par des Arrangements particuliers à conclure entre les Parties, tenant compte de la législation en vigueur dans chacun des deux Pays.

ARTICLE 7

La réparation des dommages éventuellement causés par les personnels militaires dans l'exécution de ou en relation avec leur mission/exercice incombe à la Partie d'origine. Au cas où ces dommages concerneraient des personnels, des équipements et des installations militaires, les litiges éventuels entre les Parties ainsi que la réparation des dommages seront réglés d'un commun accord.

ARTICLE 8

Les Autorités du Pays d'accueil ont le droit d'exercer leur juridiction sur le personnel en visite pour toute infraction commise sur son territoire et sanctionnée par sa législation nationale.

Néanmoins, les Autorités du Pays d'origine ont la primauté de juridiction sur les membres de leurs armées, en cas de:

- a. infractions menaçant la sécurité ou les biens du Pays d'Origine;
- b. infractions résultant de tout acte ou omission accompli intentionnellement ou par négligence dans l'exercice de la mission ou en relation avec celle-ci.

Dans l'hypothèse visée au deuxième alinéa, les Autorités du Pays d'origine peuvent renoncer à la primauté de juridiction, après notification de leur intention aux Autorités du Pays d'accueil et acceptation de celles-ci.

ARTICLE 9

Les informations, les documents et les matériels classifiés échangés dans le cadre de la coopération établie sur la base de cet Accord seront protégés conformément aux lois et normes nationales en vigueur dans l'État de la Partie qui les a adoptés.

Chaque Partie traitera les informations, les documents et les matériels classifiés conformément aux mesures de sécurité qui ne seront pas moins strictes que celles correspondant à la classification de sécurité établie par la Partie d'origine. Elle adoptera également toutes les mesures nécessaires à ce que la - dite classification de sécurité soit maintenue jusqu'à ce que la Partie d'origine le demande.

Au sens de cet Accord:

- par information classifiée on entend tout document ou matériel spécifiés aux points suivants ou bien tout acte, information, activité ainsi que n'importe quelle autre chose à laquelle une classification de sécurité a été appliquée ;
- par document classifié on entend toute information classifiée , sous n'importe quelle forme, écrite ou imprimée, incluant les tableurs, les bandes magnétiques, les cartes topographiques, les photos, les images, les dessins, les gravures, les notes, les reproductions obtenues par tout moyen ou procédure, les enregistrements magnétiques ou électroniques ou vidéos de tout type;
- par matériel classifié on entend tout objet ou partie de cet objet, prototype, équipement, armement, réalisé ou en phase de réalisation, auquel on a appliqué une classification de sécurité.

Aux fins de l'échange d'informations, de documents et de matériels classifiés, les Parties ont retenu les classifications de sécurité suivantes:

| Pour la République Italienne | correspondant en français | Pour la République Islamique de Mauritanie |
|------------------------------|------------------------------|---|
| SEGRETISSIMO | TRÈS SECRET | سري للغاية |
| SEGRETO | SECRET | سري |
| RISERVATISSIMO | SECRET CONFIDENTIEL | سري مكتوم |
| RISERVATO | DIFFUSION RESTREINTE | توزيع محدود |

Les Parties garantissent que les documents, les matériels et les technologies qui feront l'objet des échanges, ne seront utilisés que pour les objectifs spécifiquement fixés par la Partie cédant, dans les limites convenues entre les deux Parties.

Le transfert à des pays tiers d'informations, de documents, de données techniques, de matériels et d'équipements de défense, classifiés et non classifiés, acquis dans le cadre de la coopération au titre du présent Accord, sera soumis à l'approbation écrite de la Partie cédant.

Au cas où des informations classifiées feraient l'objet, dans le cadre du présent Accord, d'échanges en dehors des responsabilités des Ministères de la Défense, des arrangements particuliers seront à négocier entre les organismes responsables des deux États.

ARTICLE 10

En cas de désaccord sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord, les litiges seront réglés par consultation entre les Parties Contractantes.

ARTICLE 11

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de l'ultime des notifications par lesquelles les Parties se seront communiquées officiellement l'achèvement des procédures internes de ratification prévues à cet effet.

Le présent Accord pourra être modifié à tout moment avec l'accord des Parties Contractantes et les modifications éventuelles entreront en vigueur selon les mêmes modalités prévues pour l'entrée en vigueur de l'Accord même.


Le présent Accord, qui aura une durée de cinq ans, sera tacitement reconduit pour une période de la même durée, à moins que l'une des Parties n'informe l'autre de son intention de le dénoncer. Dans ce cas, il cessera ses effets six mois après la date de notification à l'autre Partie.

En cas de dénonciation, les Parties mettront tout en œuvre pour mener à terme les activités en suspens et engageront des consultations visant à régler les questions controversées.

En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 21.12.2004 en deux originaux, chacun en langue italienne, française et arabe, tous les textes faisant également foi. En cas de désaccord sur l'interprétation, fait foi le texte en langue française.

**POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE**



**POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE
MAURITANIE**



اتفاق تعاون في مجال الدفاع

بين

حكومة الجمهورية الإيطالية

و

حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية

اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية

إن حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعنيتين فيما يلي بالطرفين:

- اعتبارا لأن الحوار المتوسطي الجاري بين ناتو وموريتانيا؛
- واعتبارا المستوى تطور التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية في إطار مسلسل برشلونة؛
- وتأكيدا لتعلقهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة؛
- ورغبة منهما في توطيد وتقوية علاقات الصداقة بين الجمهورية الإيطالية والجمهورية الإسلامية الموريتانية؛
- وتطلعا إلى تعاون دائم ذي مزايا مشتركة ومبني على الاحترام المتبادل والثقة واعتبار مصالح كل طرف؛
- وانطلاقا من مبادئ الاحترام التام للاستقلال والسيادة والحرمة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين؛
- وتعبيرا عن الرغبة في تطوير التعاون بين وزارتي الدفاع والقوات المسلحة في البلدين؛
- واقتناعا بأن أي تعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والتكنولوجية والصناعية سيخدم السلم والأمن في منطقة الأبيض المتوسط؛

تتفقان على الترتيبات التالية:

المادة 1

سيعمل الطرفان معا على تشجيع وخدمة وتوطيد التعاون العسكري والتقني بين البلدين على أساس المتبادلة وفي روح من الصداقة والتفاهم المشترك واحترام التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.

المادة 2

يتم تنظيم وتنفيذ نشاطات التعاون الفعلي في مجال الدفاع برعاية وزارة الدفاع في الجمهورية الإيطالية ووزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وعند الحاجة ستجرى مشاورات بين

ممثلي الطرفين، بالتناوب في روما ونواكشوط، بهدف إعداد وأخذ التدابير الخاصة الهادفة إلى امتثال أو تكميل هذا الاتفاق، وكذلك خطط التعاون الثنائي الممكنة بين القوات المسلحة في الجمهورية الإيطالية والقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

إن النشاطات وشكلها وزمانها ومكانها ستحدد في خطط التعاون الثنائي المذكورة أعلاه.

المادة 3

سيتم التعاون بين الطرفين في المجالات التالية:

أ- الأمن والدفاع؛

ب- المسائل المرتبطة بحفظ السلام والعمل الإنساني؛

ت- احترام المعاهدات الدولية في مجال الدفاع والأمن ورقابة التسلح؛

ث- صناعات الدفاع وسياسة التسلح الخاصة بوزارتي الدفاع؛

ج- تبادل لوازم التسلح؛

ح- تنظيم الجيوش وتشكيل وتسليح الوحدات العسكرية وإدارة وتسيير الأشخاص؛

خ- التكوين والتدريب؛

د- المسائل المتعلقة بالشرطة العسكرية؛

ذ- المسائل المتعلقة بالبيئة وبرقابة التلوث الناتج عن المنشآت العسكرية؛

ر- الطب العسكري؛

ز- التاريخ العسكري؛

س- الرياضة العسكرية؛

ولا يحد من التعاون في المجالات المذكورة أعلاه. ويلتزم الطرفان بالبحث عن مجالات جديدة للتعاون تكون فيها مصلحة مشتركة.

المادة 4

سيتم التعاون بين الطرفين على الشكل التالي:

أ- لقاءات بين وزير الدفاع وبين القادة وبين نوابهم وبين الممثلين المأذونين للطرفين؛

- ب- تبادل التجارب بين خبراء الطرفين؛
- ت- تنظيم وتنفيذ نشاطات التدريب والمناورات؛
- ث- مشاركة المراقبين المناورات العسكرية؛
- ج- الاتصال بين المؤسسات العسكرية المتشابهة؛
- ح- النقاش والتشاور واللقاءات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والدورات التكوينية؛
- خ- زيارة السفن والطائرات والمنشآت العسكرية الأخرى؛
- د- تبادل المعلومات وأدوات التعليم؛
- ذ- تبادل النشاطات الثقافية والرياضية.

المادة 5

سيطور الطرفان، طبق قوانينهما الوطنية، تبادل لوازم التسليح، كما تنص على ذلك المادة 3، بما في ذلك المكونات للفئات التالية:

- أ- الطيران؛
- ب- القطع البحرية المقاتلة سواء الغواصات أو قطع السطح؛
- ت- الآليات ذات العجلات والمزنجرات والأسلحة الخفيفة والأسلحة الثقيلة مع ذخيرتها؛
- ث- أجهزة الاتصال والمعلوماتية؛
- وسيمت التبادل طبق هذا الاتفاق، إما باتصال مباشر بين الدول، وإما عن طريق شريكات خصوصية مأذونة من الحكومات.

وتخضع إعادة التصدير المحتل للمعدات إلى دولة طرف ثالث لموافقة البلد الأصل.

ولا يلزم هذا الاتفاق أياً من الطرفين بقبول تبادل الأسلحة الذي قد يقترحه الطرف الآخر.

وإذا رغب الطرفان في ترقية التبادل في قطاعات أخرى ذات أولوية في إطار هذا الاتفاق، فعليهما التصريح بذلك في بروتوكولات إضافية تعرف بالمعدات المعنية حسب التصنيفات الوطنية.

ويشترط في التحويل المجاني للمعدات عقد اتفاقات تقنية خاصة تبين تفاصيل تلك العمليات المحتملة.

المادة 6

سيتحمل الطرفان تكاليف تطبيق هذا الاتفاق، والنشاطات المحتملة، على أساس المتولية.

وسيتحمل الطرف الأصل التكاليف الخاصة بأشخاصه وتكاليف التنقل والتكاليف المتعلقة بالبروتاب وكذلك تكاليف التأمين من الحوادث وغير ذلك من أشكال التعويض المنصوص عليها في قوانينه الوطنية.

وسيتحمل الطرف المضيف التكاليف المتعلقة بالتنقل محليا من نقطة دخول للبلاد وتكاليف الإقامة عندما تكون في منشآت عسكرية وكذلك التكاليف المتعلقة بالنشاط المنظم تحت مسؤوليته.

ويخضع الحق في تلقي المساعدة الطبية والتكاليف المترتبة عليه للقوانين المعمول بها على تراب كل طرف، وبالتحديد:

أ- يتكفل الطرف المضيف بتقديم العلاجات الطبية المستعجلة؛

ب- يتكفل الطرف الأصل بالتأمين الصحي في حالة المرض أو وقوع حادث وتكاليف إعادة أشخاصه المعاقين. إن هذا المبدأ العام بالتعامل بالمثل لا ينطبق على المجموعات التي يزيد عددها على 10 أفراد. فإجراءات تمويل هذه المجموعات تحددها اتفاقات خاصة يعقدها الطرفان بخصوص كل حالة بعينها.

وفيما يتعلق بقبول العسكريين في الدورات التكوينية، فإن الجوانب المالية والطبية وإجراءات تنفيذ هذا الصنف الخاص من التعاون ستنظمها تدابير خاصة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين طبقا للتشريعات المعمول بها في كل من البلدين.

المادة 7

يتحمل الطرف الأصل التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بعسكرييه أثناء تنفيذ مهامهم أو التي لها صلة بالمهام والمناورات. وفي حال ما إذا كانت هذه الأضرار تتعلق بمعدات ومنتجات عسكرية، فإن النزاع الذي قد يحصل بين الطرفين وكذلك التعويض عن الأضرار تتم تسويتها بالاتفاق.

المادة 8

يحق لسلطات بلد الاستقبال إخضاع الأشخاص الزائرين لقضائه، في حالة ارتكابهم لمخالفات على ترابه، ومعاقبتهم طبق تشريعاته الوطنية.

غير أن لسلطات البلد الأصل الحق في أولوية تطبيق قضائهما على أفراد الجيش الأصل في الحالات التالية:

أ- مخالفات تهدد أمن أو ممتلكات البلد الأصل؛

2- مخالفات ناتجة عن أي عمل أو إغفال مقصود أو بسبب إهمال أثناء تاديه مهمة أو على صلة بها وفي الافتراض المعنى بالفقرة الثانية، فإن سلطات البلد الأصل يمكنها التنازل عن حق أولوية تطبيق قوانينها بعد إشعار سلطات بلد الاستقبال عن نيتها في هذا التنازل و قبول الأخيرة بذلك.

المادة 9

إن المعلومات و الوثائق و المعدات المصنفة و المتبادلة في إطار التعاون القائم طبق هذا الاتفاق تتم حمايتها طبق القواعد و القوانين الوطنية المعمول بها في دولة الطرف الذي تبناها. و سيعالج كل طرف المعلومات و الوثائق و المعدات حسب إجراءات أمن لا تقل صرامة عما هي عليه في بلدها الأصلي؛ و سيتخذ كذلك كل طرف الإجراءات الضرورية للحفاظ على التصنيف الأمني المذكور حتى يطلبه الطرف الأصل.

و المعاني المقصودة في هذا الإتفاق :

● المقصودة بمعلومة مصنفة هو كل وثيقة أو معدة معددة في النقاط التالية ، أو كل عقد أو معلومة أو نشاط أو غير ذلك من الأمور الخاضعة لتصنيف الأمن ؛

● و المقصود بوثيقة مصنفة هو كل معلومة موثقة مهما كان شكل ذلك التوثيق، سواء كان مخطوطا أو مطبوعا ، بما في ذلك الجداول و الأشربة المغناطيسية أو الخرائط التوبوغرافية و الصور و أشكال الرسوم و المذكرات و النسخ مهما كانت وسيلة الحصول عليها و التسجيلات المغناطيسية أو الألكترونية أو بالفيديو من أي نوع كانت ؛

● و المقصود بمعدة مصنفة هو كل قطعة أو جزء منها أو نموذج أو تجهيز أو تسليح منجز أو في طور الإنجاز و خاضع لتصنيف الأمن.

و لغاية تبادل المعلومات و الوثائق و المعدات المصنفة أقر الطرفان تصنيف الأمن التالي :

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| المقابل بالفرنسية للجمهورية الإسلامية الموريتانية | | للجمهورية الإيطالية |
| سري للغاية | Trés secret | Segretissimo |
| سري | Secret | Segreto |
| سري مكتوم | Secret Confidentiel | Riservatissimo |
| توزيع محدود | Diffusion restreinte | Riservato |

و يضمن الطرفان إستعمال الوثائق و المعدات و التقتيات المتبادلة فقط للأهداف المحددة من قبل الطرف الأصل في الحدود المتفق عليها بينهما.

وعندما تكون معلومات محل تبادل في إطار هذا الاتفاق، خارج مسؤوليات وزارتي الدفاع، ستتخذ تدابير خاصة يتم التفاوض عليها بين الهيئات المسؤولة في الدولتين.

المادة 10

في حالة خلاف حول تأويل أو تنفيذ هذا الاتفاق، فإن النزاع سيحل بالتشاور بين طرفي الاتفاق.

المادة 11

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند تاريخ تسلم آخر إشعار رسمي يؤكد به الطرفان اكتمال الإجراءات الداخلية للمصادقة المقررة بهذا الشأن.

يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت بموافقة الطرفين، ويبدأ العمل بالتعديل في نفس الظروف الخاصة بدخول الاتفاق نفسه حيز التنفيذ.


هذا الاتفاق الذي ستكون مدته خمس سنوات، سيتم تجديده ضمنياً لنفس المدة، إلا إذا أشعر أحد الطرفين الطرف الآخر عن نيته في إلغائه. وفي هذه الحالة ينتهي العمل به بعد ستة شهور من تاريخ الإشعار.

وفي حالة الإلغاء، سيعمل الطرفان على إكمال النشاطات العالقة وعلى الشروع في المشاورات الهادفة إلى تسوية المسائل المثيرة للخلاف.


وعليه فإن الموقعين أسفله، الممثلين المأذونين من الحكومتين، أمضوا هذا الاتفاق.


حزر في.....بتاريخ.....في نصين أصليين، معتمدتين بنفس الدرجة، كلهما باللغات الإيطالية والفرنسية والعربية. وفي حالة خلاف حول التأويل، يعتمد النص الفرنسي.

عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية



عن حكومة الجمهورية الإيطالية





PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,84



14PDL0076030